



CONSORZIO LAMMA

(LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2009 N. 39 E S.M.I.)

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Febbraio 2022

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento determina i principi fondamentali e le modalità di amministrazione del Consorzio LaMMA ed il suo ordinamento contabile, nel rispetto dei criteri generali, delle competenze e delle funzioni stabilite dalla Legge regionale del 17 luglio 2009 n. 39 e s.m.i.
2. Il presente Regolamento richiama e attua le disposizioni contenute nella legislazione nazionale e regionale attinente agli Enti dipendenti e strumentali delle regioni.
3. Le norme del presente Regolamento si integrano alle altre disposizioni regolamentari regionali e non, aventi attinenza con gli aspetti organizzativi e alla redazione della documentazione di bilancio.
4. Negli articoli successivi si fa riferimento alla Legge regionale 19.07.2009 - n. 39 e s.m.i. con "Nuova disciplina del Consorzio LaMMA".
5. Le altre significative norme di riferimento del presente regolamento sono il D. Lgs 118/2011 Allegato 4/1 – Strumenti di programmazione degli Enti strumentali e la L.R. n. 65/2010 Titolo I – Capo II - Disposizioni relative agli Enti dipendenti della Regione.

Art. 2 - Sede legale e contrassegno di riconoscimento

1. Il Consorzio LaMMA ha sede legale in Sesto Fiorentino (c.a.p. 50019) – Via Madonna del Piano n. 10.
2. Le sedi, i mezzi e gli strumenti di comunicazione del Consorzio LaMMA sono contrassegnati dal seguente logo:



con possibilità di essere affiancato, secondo le disposizioni delle rispettive Amministrazioni, dal logo della Regione Toscana, del C.N.R. e di eventuali altri enti gestori di Programmi di finanziamento.

Art. 3 – Composizioni e finalità del Consorzio

1. Al Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMA, già istituito ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005 n. 35 (Costituzione del Consorzio "Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA"), abrogata dalla legge regionale 17 luglio 2009 n. 39 (Nuova disciplina del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA) modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2016 n.87 (Disposizioni per l'attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA) partecipano la Regione Toscana ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
2. Il Consorzio svolge, senza scopo di lucro, le attività indicate all'articolo 4, a supporto delle attività istituzionali dei soggetti consorziati.
3. Il Consorzio può operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati previste nel piano annuale delle attività e può partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, finanziate a a livello nazionale e internazionale.
4. Le attività di cui al punto 3 devono essere coerenti con le attività istituzionali affidate dagli enti consorziati e negli ambiti di cui all'art.4 comma 1 della l.r.39/2009.

Art . 4 Attività svolte dal Consorzio

1. Il Consorzio svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività:

- a. rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo, in particolare, previsioni meteorologiche, meteo-marine ed oceanografiche alla Regione;
 - b. acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;
 - c. rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di riduzione delle sostanze inquinanti;
 - d. sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;
 - e. innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno dell'innovazione nei processi produttivi;
 - f. servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.
2. Le attività indicate al comma 1 sono svolte nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 39/2009, e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
 3. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, il Consorzio può fornire prestazioni a favore di soggetti non consorziati nella misura di cui all'art.2 comma 3bis, a condizione che sia garantito lo svolgimento delle attività previste nel piano annuale di cui all'art.6.
 4. La Giunta regionale approva le tariffe delle prestazioni di cui al comma 3.
 5. Il LAMMA può partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico, negli ambiti di cui al comma 1, finanziate a a livello nazionale e internazionale.

Art. 5 - Criteri generali di amministrazione

1. Il Consorzio LaMMA per la propria amministrazione si ispira ai seguenti principi:
 - a) economicità, efficienza ed efficacia, semplificazione amministrativa
 - b) pubblicità e trasparenza,
 - c) rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati,
 - d) separazione delle funzioni di amministrazione da quelle di controllo.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE ED AMMINISTRAZIONE

Art. 6 Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico è nominato, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'incarico di Amministratore Unico ha durata coincidente con quella della legislatura; l'incarico può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta regionale, oltre che nei casi di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2008, per i motivi di cui all'art.11 comma 9 della l.r.39/2009.

3. L'incarico di Amministratore Unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. I dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni e riammessi al termine dell'incarico nella medesima posizione giuridica ed economica in godimento prima della nomina quale Amministratore unico del Consorzio.
4. Il trattamento economico dell'Amministratore Unico è determinato dall'assemblea in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
5. L'Amministratore Unico:
 - a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;
 - b) predispone il piano annuale delle attività con proiezione triennale e il bilancio preventivo economico annuale e triennale in conformità agli indirizzi della Giunta regionale e le relative variazioni infrannuali;
 - c) predispone il bilancio di esercizio;
 - d) predispone il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione interna.
 - e) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ne assicura l'attuazione;
 - f) informa semestralmente la Giunta regionale sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione;
 - g) informa annualmente la Giunta regionale sulle attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati tramite apposita relazione.
6. La valutazione dell'Amministratore Unico è effettuata dall'assemblea dei soci su proposta dell'organismo indipendente di valutazione.

Art. 7 Struttura organizzativa del Consorzio

1. La struttura organizzativa è approvata dall'Amministratore Unico con proprio decreto tenendo presente l'applicazione del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca.
2. La struttura organizzativa, fino a nuova rimodulazione da parte dell'Amministratore Unico e/o all'immissione in ruolo di figure dirigenziali, prevede la presenza di Divisioni Tematiche la cui responsabilità è affidata a personale inquadrato nei profili Ricercatori/Tecnologi livelli I-III;
3. La selezione dei responsabili avviene mediante un bando interno.

Art. 8 Assemblea dei soci – Composizione

1. L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti degli enti consorziati. L'Assemblea elegge il proprio Presidente.
2. A ciascun consorzio spetta un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione individuata nella Convenzione, da calcolare nella misura di un voto per ogni quota corrispondente al 5% (cinque per cento) del capitale conferito. Il diritto di voto è condizionato all'integrale versamento dei contributi ordinario e straordinario.
3. Le delibere dell'Assemblea, assunte in conformità alle leggi e allo Statuto, obbligano tutti i consorziati.

Art.9 Assemblea ordinaria e straordinaria – convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal suo Presidente, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, ogni qualvolta lo preveda lo Statuto consortile, lo richieda l'Amministratore unico ovvero la maggioranza dei consorziati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere comunque convocata almeno due volte l'anno, di cui una entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio di esercizio
4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata spediti almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora, delle materie da trattare e di tutti gli atti da esaminare.
5. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante telefax o posta elettronica certificata spediti almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.
6. In ogni caso sono valide ed operanti le riunioni e le relative deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, anche in difetto di preventiva convocazione, qualora sia presente la totalità dei consorziati.
7. Dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e delle deliberazioni assunte è redatto apposito verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal redigente e dal Presidente dell'Assemblea.

Art.10 Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) adotta il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
 - a) *bis* adotta le variazioni al Bilancio Preventivo superiori a 500.000 euro insieme al Piano delle attività aggiornato
 - b) adotta il piano annuale delle attività con proiezione triennale del consorzio e sue eventuali modifiche in corso d'anno;
 - c) adotta il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;
 - d) delibera i regolamenti interni di funzionamento;
 - e) approva la pianta organica del consorzio;
 - f) determina le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r.39/2009;
 - g) delibera sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo Statuto del Consorzio
 - h) delibera il piano della qualità della prestazione organizzativa.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti i rappresentanti degli enti consorziati che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle quote di partecipazione al Consorzio.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte se approvate con la maggioranza dei voti spettanti ai Consorziati presenti

Art.11 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria:
 - a) esprime il parere sulle proposte della Giunta regionale di modifiche dello Statuto consortile e della Convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
 - b) delibera l'ingresso e l'esclusione dei consorziati, nonché le modifiche delle quote di partecipazione dei medesimi;
 - c) delibera l'autorizzazione alla cessione di quote, o parti di esse, tra soci o a favore dei nuovi consorziati;
 - d) delibera lo scioglimento anticipato del Consorzio, nonché la nomina dei soggetti liquidatori ed i loro poteri;
 - e) delibera la proroga della durata del Consorzio;
 - f) delibera il trasferimento della sede legale e l'istituzione di sedi secondarie;

- g) delibera su gli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo Statuto consortile.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti i rappresentanti degli enti consorziati che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) delle quote di partecipazione al Consorzio.
 3. Le deliberazioni sono validamente assunte quando siano approvate con il voto favorevole del 70% (settanta per cento) dei voti spettanti ai Consorziati presenti.

Art. 12 - Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Regionale che ne individua anche il Presidente: è composto da tre membri effettivi, iscritti nel Registro dei revisori contabili.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati per un quinquennio e possono essere confermati una sola volta.
3. Il compenso annuo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è individuato dalla L.R. 39/2009 e s.m.i..
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha sede nei locali del Consorzio LAMMA.
5. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si svolgono su iniziativa del Presidente, cui compete la convocazione, eccezionalmente anche in sede diversa da quella istituzionale.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta della Contabilità consortile, la corrispondenza del Bilancio e del Conto economico, le risultanze dei Libri e delle Scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile della gestione del Consorzio, attraverso verifiche trimestrali di cassa ed esprime pareri sui Bilanci annuali di previsione e sui Bilanci di esercizio.
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti prende visione dei decreti di spesa emessi dall'Amministratore Unico.
9. L'Amministratore Unico dispone in via generale le modalità di trasmissione dei "Decreti" al Collegio dei Revisori dei Conti.
10. Per l'esercizio delle funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, previste espressamente dalla legge regionale istitutiva, ciascun Revisore ha facoltà d'acquisire d'ufficio la documentazione relativa agli atti e documenti attinenti alla propria competenza.
11. L'attività del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere autonomamente verbalizzata. I verbali vengono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente e preventivamente firmate dall'Amministratore Unico e dal Presidente del Collegio stesso.
12. Alla scadenza del mandato il Collegio cessante, qualora non sia stato riconfermato, redige apposita relazione per il Collegio subentrante, nella quale sono illustrati i criteri seguiti nell'attività di controllo e sono riassunte le valutazioni tratte dagli atti inerenti l'esercizio non ancora concluso.

Art. 13 - Compensi ed indennità agli Organi Consortili

1. I compensi e le indennità agli organi del Consorzio sono stabiliti dalla L.R. 39/2009 e s.m.i..
2. L'Amministratore Unico e i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora per ragioni relative al loro incarico si rechino fuori dal territorio del Comune di Sesto Fiorentino o del proprio comune di residenza, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento regolarmente documentate.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non residenti nel Comune di Sesto Fiorentino hanno diritto alle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi nei locali del Consorzio.
4. Alla liquidazione delle spese di cui ai commi precedenti si provvede su richiesta degli interessati, in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute e sulla sussistenza del diritto di rimborso.

Art. 14 - Autonomia regolamentare

1. L'Assemblea ordinaria approva il presente Regolamento di Amministrazione e Contabilità
2. L'Amministratore Unico per lo svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative, contabili e patrimoniali adotta decreti.

Art. 15 - Atti amministrativi

1. Gli atti dell'Amministratore Unico sono adottati in forma di decreto e contraddistinti da un numero progressivo e dalla data di adozione.
2. Prima della sottoscrizione del decreto, l'Amministratore Unico può richiedere il parere preventivo al Collegio dei Revisori se di particolare rilevanza. In questo caso il decreto si perfeziona solo con il parere positivo di quest'ultimo.
3. I decreti diventano esecutivi dal momento della loro sottoscrizione da parte dell'Amministratore Unico.
4. L'iter di adozione e approvazione degli atti amministrativi del Consorzio è disciplinato in via generale dall'Amministratore.
5. Tutti i decreti di spesa sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori dopo il perfezionamento dell'atto.
6. Il Consorzio LaMMA fa riferimento alle normative regionali specifiche per quanto concerne la pubblicità, l'accesso e il rilascio di copie degli atti amministrativi e a quelle nazionali per gli adempimenti in materia di tutela dei dati personali.

PARTE TERZA

CONTABILITA' PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 16 Entrate

1. Le entrate finanziarie del LAMMA sono costituite:
 - a) dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie;
 - b) dagli ulteriori contributi straordinari dei consorziati, a copertura delle attività straordinarie e delle ulteriori spese di funzionamento ad esse relative, di cui all'art.6 comma 1 lettera b).
 - c) dalle tariffe riscosse per lo svolgimento di attività a favore di soggetti non consorziati.
2. Il contributo ordinario annuale della Regione, di cui al comma 1, lettera a) è definito dalla legge di bilancio e non può essere superiore a euro 2.000.000,00 (due milioni).
3. Ai fini del conferimento del contributo annuale ciascun ente consorziato può mettere a disposizione il proprio personale previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le modalità della prestazione.

Art. 17 Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali e dai valori finanziari attivi e passivi, la cui descrizione e consistenza è indicata nell'Inventario.
2. Il Patrimonio Netto è dato dalla somma algebrica degli elementi positivi e negativi del patrimonio ed è costituito dal Fondo di Dotazione e dalle riserve costituite dagli utili non distribuiti. Per una esaustiva descrizione degli elementi contabili costitutivi del patrimonio Netto si rinvia al Principio contabile n. 9 "Patrimonio netto" di cui alla DGR , 496/2019.
3. Il fondo di dotazione del Consorzio Lamma è determinato in 166.600 euro.

Art.18 Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale è adottato dall'Assemblea dei soci entro il 30

novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed è approvato assieme alla relazione del Collegio dei revisori, dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio regionale, nonché dagli altri enti consorziati.

3. Il bilancio di esercizio è adottato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ed è trasmesso alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori. Il bilancio è successivamente approvato dal Consiglio regionale e dagli altri enti consorziati.
4. Il bilancio preventivo economico si compone del conto economico annuale con proiezione triennale, della relazione dell'Amministratore e del piano triennale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i principi contabili regionali di cui alla DGR n. 496/19 e gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio preventivo economico si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale.
5. La relazione dell'Amministratore di cui al comma 4 evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività e le previsioni economiche.
6. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione dell'Amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
7. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva; almeno il 20% (venti per cento) dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria.
8. La destinazione dei risultati positivi di esercizio è deliberata dal Consiglio regionale in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nel rispetto delle prerogative dei consorziati, tenuto conto degli indirizzi impartiti dalla Giunta.
9. Le proposte di bilancio devono essere comunicate ai revisori almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea che deve deliberare sulla loro adozione.

Art. 19 Controllo di gestione

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Al fine di consentire la costante verifica dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, nonché dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti in rapporto alle attività realizzate, il Consorzio attiva il controllo di gestione.
3. Il controllo di gestione si avvale dei dati contabili derivanti dalla contabilità generale e dalla contabilità analitica, oltre che dei dati extra-contabili derivanti da flussi informativi del Consorzio.
4. Trimestralmente è effettuato il Controllo di gestione confrontando i dati del Bilancio preventivo con i dati consuntivi acquisiti. Da tale analisi vengono rilevati gli scostamenti permettendo così di assumere le necessarie determinazioni.
5. Le modalità di determinazione delle tariffe per l'attività svolta a favore di soggetti terzi sono riportate e descritte nell'apposito regolamento per attività conto terzi approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 20 – Autonomia contabile

1. Le risorse assegnate al Consorzio LaMMA dalla Regione Toscana e dagli altri Soci, quale contributo per il funzionamento, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello per lo svolgimento delle finalità di cui alla Legge regionale istitutiva ed allo Statuto consortile;
2. Il Consorzio LaMMA provvede altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o di altri Enti pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
3. Le operazioni di indebitamento degli enti dipendenti sono preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale, che ne valuta la sostenibilità finanziaria nonché la congruità tra tipologia dell'investimento da realizzare e durata del finanziamento da assumere. (LR n. 65/2010 art. 8)

Art. 21 - Contabilità generale

1. Il Consorzio LaMMA provvede alla tenuta di un sistema di contabilità per il funzionamento istituzionale.
2. Il Consorzio LAMMA per il proprio funzionamento istituzionale adotta il sistema della contabilità economica – patrimoniale. Attraverso la registrazione dei fatti gestionali nel libro giornale e la loro imputazione ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, il Consorzio provvede alla rilevazione dei costi e dei ricavi e delle variazioni attive e passive del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati.
3. L'Amministratore Unico nomina, con proprio decreto, un responsabile per la tenuta e conservazione dei registri contabili previsti dalla normativa civilistica e fiscale vigente.

Art. 22 - Ordinamento contabile per il funzionamento

1. L'esercizio amministrativo inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il Consorzio LAMMA si dota dei seguenti strumenti di programmazione aventi proiezione triennale:
 - a) Il Piano delle attività;
 - b) il Bilancio di previsione (Budget);
 - c) Il Piano degli investimenti.
3. Il Consorzio Lamma redige, almeno una volta l'anno, e secondo una tempistica impartita dalla Giunta i seguenti documenti consuntivi:
 - a) Il Bilancio di esercizio;
 - b) Il Bilancio pre-consuntivo infrannuale.
4. Le modalità e la tempistica per le variazioni infrannuali degli strumenti di programmazione adottati sono definiti dalla Giunta.
5. I contenuti ed i criteri seguiti per la redazione degli strumenti di programmazione, del Bilancio di esercizio e degli altri documenti consuntivi, sono quelli indicati nei Principi contabili regionali di cui alla DGR n. 496/2019 e nei Principi Contabili Nazionale (O.I.C). in quanto compatibili.

Art. 23 - Perdita d'esercizio

1. In caso di Perdita di esercizio, la stessa dovrà essere coperta secondo le modalità indicate nel Principio contabile n. 9 " Patrimonio netto" di cui alla DGR , 496/2019 "
2. Ove sia accertato con la predisposizione del Bilancio pre-consuntivo infrannuale una perdita di esercizio, l'Amministratore unico deve informare tempestivamente i consorziati e indicare le misure da porre in essere per il raggiungimento del pareggio di bilancio

Art. 24 - Gestione temporanea

1. Se la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, non approva il Bilancio preventivo economico unitamente alla relazione dell'Amministratore , adottato dall'Assemblea dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto consortile all'articolo 29 – comma 2, si opera secondo le seguenti modalità:
 - a) l'ente assume solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente
 - b) l'ente sostiene ogni altra spesa necessaria a non pregiudicare il corretto funzionamento del Consorzio
2. In carenza di liquidità di cassa, il Consorzio Lamma opera attraverso anticipazione presso l'Istituto cassiere, secondo le modalità di cui al comma 1 lettera a).

Art. 25 - Incasso delle Entrate e pagamento delle Spese

1. L'incasso delle Entrate e il pagamento delle Spese sono effettuate dall'Istituto che gestisce il servizio di cassa di cui al successivo articolo 19 sulla base di apposita convenzione.
2. Gli incassi ed i pagamenti sono disposti a mezzo di ordinativo informatico (O.I.L.) dall'Amministratore Unico
3. I pagamenti mediante home banking possono essere effettuati da un dipendente individuato dall'Amministratore Unico mediante decreto contestualmente alla nomina dell'Economo Cassiere e del suo sostituto.

Art. 26 - Servizio di cassa

1. L'Istituto di credito di cui al comma 1 del precedente art. 18 svolge il servizio di cassa relativo alle spese di funzionamento del Consorzio.
2. L'Istituto custodisce ed amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà del Consorzio LAMMA.

Art. 27 - Forniture e servizi

1. Il Consorzio LAMMA provvede all'acquisto di beni e servizi secondo la normativa vigente in materia per gli Enti pubblici.
2. L'Amministratore Unico con proprie disposizioni stabilisce i procedimenti per lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Art. 28 - Cassa economale

1. L'amministratore disciplina con apposito regolamento il servizio di cassa economale.
2. E' istituito il servizio di cassa contanti per provvedere alle spese d'ufficio di non rilevante ammontare necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni del Consorzio.
3. Le modalità di gestione della cassa economale sono definite in apposito regolamento adottato con decreto dell'Amministratore Unico.
4. Sono individuati gli Agenti contabili del Consorzio tenuti alla redazione della resa del Conto Giudiziale tramite apposito decreto e regolamento.

Art. 29 - Polizza assicurativa

1. L'Amministratore Unico, in ottemperanza a quanto previsto dai C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca, può stipulare, a favore del proprio personale, polizze assicurative di responsabilità civile per danni materiali e patrimoniali causati a terzi da parte del personale in servizio in conseguenza di fatti, atti ed omissioni connessi con l'espletamento delle mansioni affidate, con esclusione di quelli commessi con dolo o colpa grave.
2. L'Amministratore Unico può, altresì, stipulare polizze per eventuali infortuni occorsi a terzi all'interno delle strutture logistiche o dei mezzi di trasporto del Consorzio.
3. Dette polizze possono prevedere anche la copertura assicurativa degli oneri di assistenza legale, in ogni stato e grado del procedimento.
4. L'amministratore Unico può stipulare assicurazione per la copertura dei propri rischi in relazione alla gestione del Consorzio.

PARTE QUARTA BENI E INVENTARI

Art. 30 – Beni

1. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale il Consorzio LAMMA procede ogni anno alla determinazione dell'inventario dei beni mobili e immobili, dei beni immateriali e dei beni finanziari

inventariabili.

2. I beni che costituiscono il patrimonio del Consorzio LAMMA si distinguono in immateriali e materiali, immobili e mobili e beni finanziari inventariabili secondo le norme del Codice Civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
3. Per i beni appartenenti al patrimonio di altri Enti concessi in uso al Consorzio LAMMA si osservano le disposizioni impartite dagli Enti medesimi.

Art. 31 - Inventari

1. Sono da considerarsi beni mobili inventariabili i beni di non facile consumo e non fissati ad immobili, quali: mobili e arredamento, macchine d'ufficio, computer, attrezzature, automezzi, etc.. Questi beni sono raggruppati nelle voci delle "Immobilizzazioni materiali" della Situazione Patrimoniale.
2. I beni si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita.
3. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.
4. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
5. L'Amministratore Unico nomina il Responsabile dell'inventario che ne cura le procedure. L'incarico di è conferito con decreto dell'Amministratore Unico, ad un impiegato di ruolo per una durata determinata, non superiore a tre anni ed è rinnovabile
6. Nel caso in cui vi sia una sostituzione del Responsabile dell'inventario, il precedente incaricato rassegherà all'Amministratore Unico l'esito della ricognizione materiale dei beni costituenti il patrimonio del Consorzio.
7. Ai fini di una corretta determinazione dei beni mobili da non inventariare sono da considerarsi di facile consumo quei beni la cui immissione in uso equivalga a consumo e/o il cui utilizzo si estingua presuntivamente in un anno (materiale didattico/audiovisivo, riviste, manuali, oggetti fragili, vestiario ed equipaggiamento per il personale etc.). Non sono altresì inventariabili, in ragione del modico valore, i beni il cui valore unitario sia inferiore a € 516,46 ad eccezione degli arredi mobiliari che costituiscono "universalità di beni".
8. Costituisce "universalità di beni" un insieme di beni appartenenti alla stessa categoria ed aventi la stessa destinazione.
9. Sono da ricomprendersi tra i beni immateriali inventariabili: il software di proprietà i marchi e brevetti. Sono da ricomprendersi tra i beni finanziari inventariabili: i titoli pubblici e privati detenuti a scopo di investimento e non per motivi di impiego di liquidità ed i crediti consolidati.
10. Al responsabile di cui al precedente comma 5 può essere riconosciuta una indennità di responsabilità nei limiti di quanto previsto dal CCNL Istruzione e Ricerca e dal Contratto Integrativo di Ente.

Art. 32 - Valore di beni inventariati

1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono al prezzo acquisito o al valore di mercato se inferiore.

Art. 33 - Consegnatario dei beni mobili

1. I beni mobili inventariabili sono dati in consegna per l'uso e la vigilanza, con apposito verbale dal Responsabile dell'inventario, ai soggetti destinatari dei beni stessi, definiti consegnatari come da R. D. 827/1924. In mancanza di tale individuazione o in caso di non sostituzione di consegnatari uscenti, i beni saranno considerati a tutti gli effetti di legge in consegna al Responsabile dell'inventario.

2. I verbali di consegna, contenenti analitica elencazione e descrizione dei beni, sono redatti in duplice copia di cui una è conservata dal responsabile dell'inventario e l'altra dal soggetto responsabile dei beni ricevuti per l'uso e la vigilanza. Nel caso in cui subentri un nuovo consegnatario, dovrà essere redatto il verbale di passaggio.

Art. 34 - Eliminazione dei beni dell'inventario

1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dall'inventario con comunicazione scritta del Responsabile dell'inventario che la trasmette all'Amministratore Unico.
2. Alla suddetta comunicazione è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto. Nella comunicazione viene anche indicato se sussiste l'obbligo di reintegro a carico di eventuali responsabili.

Art. 35 - Custodia del materiale, della strumentazione e dei mezzi tecnici

1. La custodia del materiale, della strumentazione e dei mezzi tecnici è affidata al responsabile dell'inventario, che ne dispone le modalità d'uso. Le disposizioni in tal senso devono essere portate a conoscenza di tutti gli interessati.
2. Il Responsabile dell'inventario deve redigere un verbale dal quale risulti la natura, la quantità e la qualità dei beni avviati allo smaltimento.

Art. 36 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Consorziati.